CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
N. 1002

APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE DEGRADATE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE DISMESSI PREVISTI DAL DECRETO SVILUPPO

Presentata dalla Consigliera regionale:
ACCOSSATO SILVANA

Protocollo CR n. 11815
Pervenuta in data 04/04/2016

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00011815/A0100B-04 04/04/16 CR

12:02 04 Apr 16 A0100B 000496

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

2.18.1/1002/2016 X

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 1002

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Applicazione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione di aree urbane degradate e riqualificazione di edifici a destinazione non residenziale dismessi previsti dal Decreto Sviluppo

Premesso che

- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (c.d. Decreto Sviluppo), come convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, prevede all'articolo 5, commi 9-14, misure mirate alla liberalizzazione delle costruzioni private che includono l''incentivazione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione di aree urbane degradate e riqualificazione di edifici a destinazione non residenziale dismessi anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie dei comuni.

considerato che

- i medesimi commi sopra richiamati - da considerarsi norme di principio - prevedevano espressamente che le regioni approvassero entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione (avvenuta il 13 luglio 2011), apposite leggi di dettaglio per incentivare tali azioni;

- per compensare l'eventuale inerzia da parte delle regioni, la Legge ha previsto modalità di attuazione sostitutive, decorsi 60 e 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione;

constatato che

- la Regione Piemonte non ha approvato una propria legge in merito, come previsto dal decreto Sviluppo, optando - viste le consistenti difficoltà interpretative e applicative da parte dei comuni e degli operatori privati – per una circolare esplicativa (n. 7/UOL del 9 maggio 2012);
- purtuttavia, tali difficoltà non sono diminuite, e anzi, gli Uffici regionali hanno dovuto affrontare un consistente flusso di domande inerenti diverse questioni interpretative sollevate dai comuni e pubblicare le risposte in un'apposita sezione del sito ufficiale. Alcuni comuni, tra i quali Torino e Chieri, si sono anche dotati di un'autodisciplina attraverso specifiche deliberazioni di indirizzo;
- tra le principali questioni oggetto di interpretazioni diverse, si possono annoverare: obbligatorietà/discrezionalità dei comuni nell'accogliere le proposte progettuali formulate ai sensi della L. 106; compiuta definizione dell'"interesse pubblico" per le diverse tipologie di intervento; incertezza sui parametri edilizi da utilizzare per valutare le quantità edificate esistenti, le misure premiali e le nuove possibilità edificatorie (cubatura, superficie lorda di pavimento, superficie coperta); interpretazione dell'"immediata applicazione" del comma 9 dell'articolo 5 del decreto, una volta spirato il termine dei 120 giorni senza che sia stata approvata la legge regionale;
- su quest'ultimo punto la Circolare n. 7/UOL ha optato per il permanere della necessità del permesso di costruire in deroga (esplicitamente previsto dalla legge dopo i 60 gg.), mentre, in modo opposto si è recentemente espresso il Consiglio di Stato che, con Sentenza della IV Sezione n. 3180 del 23 giugno 2015, avalla l'interpretazione in base alla quale, decorsi i 120 giorni senza che sia intervenuta la legge regionale, i permessi

di costruire siano rilasciati dal dirigente senza preventivo ricorso all'assenso del consiglio comunale;

INTERROGA

L'Assessore competente per sapere

- se non ritenga opportuno, alla luce delle persistenti difficoltà interpretative e applicative del decreto legge n. 70/2011, peraltro non completamente fugate dalla Circolare regionale esplicativa, nonché della recente sentenza del Consiglio di Stato citata in premessa, prevedere con urgenza un apposito Disegno di legge regionale che detti le norme di dettaglio necessarie a consentire una corretta, piena ed univoca applicazione dei principi del decreto stesso.

Torino, 31 marzo 2016

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).